



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI REGGIO EMILIA SEZIONE 3

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	<u>MONTANARI</u>	<u>MARCO</u>	<u>Presidente</u>
<input type="checkbox"/>	<u>MAININI</u>	<u>ELISABETTA</u>	<u>Relatore</u>
<input type="checkbox"/>	<u>GIANFERRARI</u>	<u>VENTURINO IVAN</u>	<u>Giudice</u>
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

- sul ricorso n. 835/13  
spedito il 09/12/2013

- avverso FERMO AMMINISTRATIVO IRPEF-ALTRO  
contro: AGENTE DI RISCOSSIONE REGGIO EMILIA EQUITALIA CENTRO S.P.A.

**difeso da:**

BASSOLI AVV. PATRIZIA  
VIA EMILIA S.STEFANO 38 42122 REGGIO NELL'EMILIA

**proposto dai ricorrenti:**

BORGHI ALFONSO  
VIA CHE GUEVARA 1 42040 CAMPEGINE RE

**difeso da:**

CUCCU DOTT. PAOLO  
C/O STUDIO DOTT. ZAMBELLO  
VIALE TANARA 5 43100 PARMA PR

**difeso da:**

ZAMBELLO DOTT. GIUSEPPE  
VIALE TANARA 5 43100 PARMA PR

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 835/13

UDIENZA DEL

23/09/2014

ore 09:00

SENTENZA

N°

469/03/14

PRONUNCIATA IL:

23/9/2014

DEPOSITATA IN  
SEGRETERIA IL

04/11/2014

Il Segretario

*[Handwritten signature]*

Borghi Alfonso ricorre regolarmente contro Equitalia Centro spa previa sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato, avverso il fermo amministrativo di beni mobili registrati del 22/10/2013 mediante il quale veniva intimato il pagamento di € 11.022,24 eccependo preliminarmente la strumentalità del bene -autovettura,- per lo svolgimento della propria attività lavorativa e declaratoria di inesistenza e/o nullità del fermo amministrativo per inesistenza della notifica e nullità per mancata allegazione degli atti *prodromici*.

Equitalia resiste in giudizio con richiesta di rigetto in toto del ricorso, eccependo l'infondatezza in fatto e diritto dei motivi del ricorso, assumendo la mancata prova della strumentalità del bene pignorato e, in ordine ai diversi motivi addotti dall'intimato, la regolarità della fermo relativamente a notifica e contenuto.

Successivamente al rigetto dell'istanza di sospensione il ricorrente presenta memorie illustrative in cui insiste per i vizi di nullità del fermo a motivo della mancata allegazione e/o produzione degli atti presupposti, - cartelle di pagamento,- dalle quali trae origine il provvedimento impugnato, eccependo che Equitalia non ha allegato all'atto pervenuto, a supporto delle pretese, alcuna cartella di pagamento completa di *relata* di notifica, limitandosi ad enunciare solo gli estremi, pregiudicando in tal modo il diritto alla difesa del contribuente in violazione delle norme costituzionali di cui agli art. 24 e 97 Cost., nonché degli art. 3, co. 3 della L n. 241/90 ed art. 7, co.1 della L. 212/2000.

Il ricorso è fondato e la domanda va accolta.

La Corte di cassazione ha già sancito l'illegittimità di quei provvedimenti cui non vengono allegati gli atti dai quali traggono origine, sebbene richiamati, per il fatto che l'allegazione degli atti è funzionale alla tutela del diritto di difesa ai sensi dell'art 7 Statuto del contribuente, risultando insufficiente il mero riferimento al numero e alla data di altro atto, la cui mera indicazione imporrebbe per sovrappiù al destinatario un'attività di ricerca del documento non prodotto, col risultato di comprimerne il diritto di difesa. (cfr. Sent. n. 18532/2010,- n. 20535/10 ).

In questo senso la mancata allegazione delle copie delle cartelle di pagamento, giustificative nella fattispecie dei crediti dell'Agente della riscossione ed all'origine del provvedimento di fermo, ne comporterebbe la nullità. ( cfr. CTR Emilia-Romagna, Sez.XI,n.42/2011- CTR Lombardia, Sez.I n.116/2011,- CTP Parma Sez.VII n.22/2010,-CTP Parma, Sez. IX n.78/2011.

La difesa eccepisce inoltre che i referti di notifica di cui alle cartelle di pagamento richiamate e i relativi estratti di ruolo, -unici documenti prodotti da Equitalia, non sono sufficienti a far luce in merito all'oggetto della controversia e nulla dimostrano in merito alle pretese avanzate essendo comunque, l'Agente, tenuto alla produzione delle cartelle di pagamento ai sensi dell'art. 26,co.4 DPR 602/73, le quali solo costituiscono il presupposto per la verifica del dettaglio degli addebiti, la natura dei tributi e/o la loro prescrizione o meno.

Sul punto della mancata esibizione di copia degli atti richiesti, si osserva tra l'altro, che la giurisprudenza di legittimità ha statuito circa il contenuto e la notifica degli atti della riscossione che sia l'Agente della riscossione ad assolvere l'onere probatorio del contenuto delle cartelle di pagamento e degli atti della riscossione, indirizzati nei confronti del contribuente, nonché della ritualità e tempestività della loro notificazione- (Cass.n. 24031/2006 - Cass sen.n. 22041/2010,- Cass. Ordnz. n.18252/13): *"Nel caso di notifica della cartella di pagamento mediante l'invio diretto di una busta chiusa raccomandata postale, è onere del mittente il plico raccomandato fornire la dimostrazione del suo esatto contenuto, allorché risulti solo la cartolina di ricevimento ed il destinatario contesti il contenuto della busta medesima"*.

Nell'ordinanza n.18252/13 sopra richiamata la Corte di Cassazione ha sancito, che la ricevuta di ritorno prova solo il fatto che il contribuente ha ricevuto un plico, ma non assolutamente il suo contenuto: *"...ciò che si è verificato è che la società Concessionaria ha provveduto - in applicazione del menzionato art. 26 a notificare la cartella di pagamento con invio diretto della raccomandata postale, la quale ultima (alla stregua di qualunque atto pubblico) fa fede esclusivamente delle circostanze che vi sono attestate, tra le quali non figura certamente la certificazione circa l'integrità dell'atto che è contenuto nel plico e men che meno la certificazione della corrispondenza tra l'originale dell'atto e la copia notificata"*.

Nella presente controversia, richiamato il precedente di questo Giudice ( Sent. n.388/3/14) riguardante una intimazione di pagamento sugli stessi presupposti, posto che non sono state prodotte in giudizio le cartelle, non c'è motivo per modificare detto principio di diritto ove la parte onerata, il Concessionario, non ha fornito la dimostrazione dell'effettuata consegna al ricorrente del plico raccomandato contenente il corpo delle cartelle, essendo insufficienti l'esibizione della *relata* di notifica e men che meno degli estratti di ruolo, pur prodotti dall'agente della riscossione,

**RGR n. 835/13**

I quali restano atti interni, ben distinti dalle cartelle di pagamento e meramente descrittivi del credito iscritto a ruolo dall'Ente impositore.

Pertanto in assenza dei documenti tassativamente previsti dall'art. 26, comma 4 DPR 602/73, preso atto che il Concessionario non ha prodotto o non è stato in grado di esibire alcun documento a giustificazione della pretesa creditoria, la Commissione riconosce la giuridica inesistenza degli atti *prodromici*, con conseguente invalidità del fermo impugnato.


Ragioni desumibili dal complesso della motivazione a sostegno della statuizione di merito, giustificano la compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'impugnato atto; spese di giudizio compensate.

Reggio Emilia, 23/09/2014

Il relatore



il Presidente

